



Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione, realizzazione e gestione del Piano di Efficientamento Energetico del patrimonio del Comune di Novi Ligure - CUP C63D17001050005 - CIG 7223788A6E (gara 119-2017) –

Chiarimenti

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1- Durata della concessione

Considerato che:

- *nella bozza di Convenzione la durata della concessione verrà a scadere “al 30 giugno Anno successivo a quello della data del primo allacciamento della prima utenza, sia essa pubblica e/o privata, ad uno degli impianti di teleriscaldamento di cui all'art 1, lett B)”;*
- *nella specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. La durata è “da individuarsi dalla procedura di gara”; e ancora*
- *nel Disciplinare, la durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di anni “33 a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione”;*

si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che la durata della concessione sia da identificarsi al 30 giugno immediatamente successivo allo scadere del 33° anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione

Si precisa quanto segue:

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di anni 33 a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, così come esplicitato al paragrafo 4.1. del Disciplinare di gara.

In merito al quesito 2- Tempistiche lavori

Considerato che:

- *nella bozza di Convenzione sono previsti 36 mesi per il primo allaccio;*
- *nel PEF per l'ultimazione dei lavori è previsto un termine di cinque anni;*
- *nel disciplinare il tempo per addivenire all'esecuzione dei lavori è determinato in 1400 giorni (soggetti a ribasso);*

si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che il termine corretto da considerare è quello di 36 (trentasei) mesi – riferito all'allaccio della prima utenza, sia essa pubblica e/o privata – dalla

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

DIREZIONE ACQUISTI

tel. +39 011 6548324
fax +39 011 6599161
acquisti@cert.scr.piemonte.it
appalti@cert.scr.piemonte.it



data di consegna delle aree oggetto di diritto di superficie così come specificato all'art. 5.2 della Bozza di Convenzione.

Si precisa quanto segue:

Il tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara, pari a 1400 (millequattrocento) giorni naturali e consecutivi, così come esplicitato al paragrafo 17. del Disciplinare di gara.

In merito ai quesiti:

3- Prestazioni Principali

Considerato che:

- *la concessione oggetto di gara è una concessione di servizi data la prevalenza economica evidente;*
- *nel paragrafo 7.5 del Disciplinare sono richiamate le indicazioni per la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di impresa;*
- *ivi si indica che per le R.T.I. di tipo verticale, l'impresa mandataria debba eseguire le prestazioni indicate come principali, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del codice dei contratti;*
- *nel disciplinare non sono individuate le prestazioni principali;*

si richiede alla Stazione Appaltante di specificare quali siano le attività relative alla concessione di servizi da intendere quali principali e quali secondarie ai sensi dell'art. 48, comma 2, del codice dei contratti. In particolare si richiede di confermare che siano da ritenere secondarie le attività di cui all'art. 3, lett. B e che queste possano essere eseguite, prestate e svolte, in via esclusiva, da una mandante.

4- Gestione dei lavori

Considerato che:

- *nel paragrafo 7.3. si indica che "I concorrenti che eseguano direttamente i lavori con la propria organizzazione di impresa devono essere in possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)";*
- *tale affermazione è in linea con quanto indicato al paragrafo 4.3.2. secondo cui i concorrenti che costituiscano una società di progetto possono appaltare a terzi i lavori da eseguire indicando la quota percentuale che si intende affidare in appalto a terzi"*
- *quanto sopra parrebbe in contrasto con quanto indicato nel paragrafo 9, che individua un limite del 30% sul subappalto sui lavori di cui alla tabella del paragrafo 7.3;*

si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che l'esecuzione diretta dei lavori non costituisce un obbligo e che nell'ipotesi in cui il concessionario non esegue direttamente i lavori, i requisiti di cui al punto 7.3. non devono necessariamente essere posseduti da esso, fermo restando che dovranno essere posseduti dagli appaltatori cui lo stesso affiderà i lavori.

5- Progettazione

Considerato che:

- *nel paragrafo 7.4. si indica che nel caso in cui "I concorrenti intendano dare corso direttamente alla progettazione, dovranno essere in possesso" dei requisiti ivi indicati;*
- *fatto salvo quanto osservato al precedente quesito 4;*

si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che l'esecuzione diretta della progettazione non costituisce un obbligo e che nell'ipotesi in cui il concessionario non vi provveda direttamente, i

requisiti di cui al punto 7.4. non debbano essere necessariamente posseduti da esso, fermo restando che dovranno essere posseduti da progettisti che saranno dallo stesso selezionati ai sensi di Legge.

Con riferimento ai quesiti n. 3 – 4 -5 si precisa quanto segue:

La suddivisione delle prestazioni oggetto di concessione è la seguente:

n.	Descrizione	P (principale) S (secondaria)
1	Gestione del Servizio Energia, degli impianti di teleriscaldamento e del Parco Energia	P
2	Lavori per la costruzione di impianti di teleriscaldamento a partire dai n. 2 impianti di teleriscaldamento, per gli interventi di illuminotecnica mediante tecnologia a LED e per la realizzazione di un Parco dell'Energia	S
3	Progettazione dei lavori per la costruzione di impianti di teleriscaldamento a partire dai n. 2 impianti di teleriscaldamento e per la realizzazione di un Parco dell'Energia	S

Si conferma che, ai sensi dell'art. 164, comma 5, codice dei contratti *“i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte”*.

Posto quanto sopra e visti gli artt. 45, 46, 47 e 48 del codice dei contratti, si specifica, in linea con quanto già esplicitato nel Disciplinare di gara, che ai fini della partecipazione il concorrente che singolarmente non possiede i requisiti di qualificazione individuati ai paragrafi 7.2., 7.3. e 7.4. del Disciplinare di gara deve partecipare alla presente procedura in forma di Raggruppamento Temporaneo tra Imprese.

Si intende partecipare come Raggruppamento Temporaneo tra Imprese di tipo verticale tale raggruppamento può essere così composto:

- a) da un soggetto che esegua la prestazione principale, come individuata nella tabella precedente, e in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2. del Disciplinare di gara (che assume il ruolo di mandatario);
- b) da un soggetto che esegua i lavori, prestazione secondaria come individuata nella tabella precedente, e in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3. del Disciplinare di gara (che assume il ruolo di mandante);

c) da un soggetto che esegua la progettazione, prestazione secondaria come individuata nella tabella precedente, e in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.4. del Disciplinare di gara (che assume il ruolo di mandante).

Resta fermo quanto specificato al paragrafo 9 del Disciplinare di gara in merito al subappalto e pertanto lo steso è consentito nei seguenti limiti:

- per la progettazione, limitatamente alle attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice;
- per i lavori come da tabella di cui all'art. 7.3 del disciplinare nel limite del 30% dell'importo dei lavori;
- per i servizi di gestione nel limite del 30% dell'importo contrattuale annuo. Non si possono cumulare gli eventuali importi non subappaltati negli anni precedenti.

In merito al quesito 6- Programma di manutenzione

Considerato che:

- *nel paragrafo 5.1.1.1 del Capitolato Tecnico prevede che il programma di Manutenzione sia redatto in fase di offerta tecnica;*
- *ai paragrafi 15, 16 e 17 del Disciplinare di gara tale documento non è richiesto;*

si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire che tale documento sia da produrre successivamente all'aggiudicazione.

Si precisa quanto segue:

Si conferma il contenuto del Disciplinare di gara così come pubblicato, il quale non richiede in fase di presentazione dell'offerta il documento Programma di manutenzione.

In merito al quesito 7- Manutenzione straordinaria

Considerato che:

- *nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico prevede che "Tutti gli interventi connessi alla presenza di amianto sono considerati esterni alla convenzione e pertanto il loro svolgimento rimane totalmente a carico del Concessionario;*
- *nel PEF e nella documentazione di gara non vi sono riferimenti al trattamento dell'amianto;*

si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che eventuali interventi connessi alla presenza di amianto non siano oggetto della convenzione e, pertanto, non siano a carico del concessionario.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto contenuto nel paragrafo 5.3. del Capitolato Tecnico.

In merito al quesito 8

Con la presente ai sensi del paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara, si formula la seguente richiesta di chiarimenti:



a) relativamente al paragrafo 10 – Garanzia provvisoria, si domanda di confermare che in merito alla forma della fideiussione bancaria o assicurativa, della quale a pag. 21, lett. b) del Disciplinare di gara, la stessa debba essere prestata a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A.

b) relativamente alla cauzione definitiva di cui al paragrafo 24.1 del disciplinare di gara, si domanda di indicare se l'ammontare della stessa sia da terminarsi prendendo a riferimento il valore totale della concessione (euro 41.259.837,30) ovvero il solo importo dei lavori (€ 3.320.760,00)

Si precisa quanto segue:

a) Si conferma che la garanzia provvisoria debba essere prestata a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A.

b) L'ammontare della cauzione definitiva è da terminarsi prendendo a riferimento il valore totale della concessione (euro 41.259.837,30).

Distinti saluti

Il Responsabile della Procedura di gara
Ing. Adriano LELI

ib

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82
e norme collegate)*

